

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA
CENTRO DI RICERCA CEREALICOLTURA E COLTURE INDUSTRIALI

Prot. n. 51602 del 20/7/2026
DETERMINA DIRETTORIALE n. 491 del 20.07.2026

Oggetto: Approvazione dello schema di *"Contratto di licenza non esclusiva per la riproduzione, ai fini della commercializzazione, di varietà di canapa industriale, di costituzione CREA"*, da stipularsi con la ditta DIMENSIONE CANAPA DI SCAMUZZI IVANO.

=====

in qualità di Direttore f.f. del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali (CREA-CI), giusta nomina con decreto presidenziale CREA prot. n. 0041138 - 12 giugno 2026

=====

- VISTO** il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 e s.m.i., istitutivo del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) - Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione posto sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - così denominato ai sensi dell'art. 1, comma 381 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con sede in Roma;
- VISTA** la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"* ed in particolare l'art. 1, comma 381, che ha previsto l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);
- VISTO** il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante *"Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2013 n. 124"*;
- VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n. 19083, con cui è stato approvato il *"Piano degli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA"*;
- VISTO** il decreto commissariale CREA n. 57 del 6 aprile 2017 di istituzione, a decorrere dal 1° maggio 2017, di n. 12 Centri di ricerca;
- VISTO** lo Statuto del CREA approvato, con decreto interministeriale n. 0007439 del 9 gennaio 2024, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
- VISTO** il *Regolamento di Amministrazione e Contabilità* adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione CREA n. 112-2022, assunta nella seduta del 12 ottobre 2022;
- VISTO** il *Regolamento di Organizzazione e Funzionamento* adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione CREA n. 49-2026, assunta nella seduta del 28 aprile 2026;
- VISTO** il decreto presidenziale CREA n. 0057774 del 19 giugno 2023 con cui il Prof. Alberto Cavazzini è nominato Direttore della Direzione Tecnico Scientifica del CREA per la durata di tre anni, a decorrere dal 15 settembre 2023, come da contratto individuale firmato tra le Parti;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2024, con il quale il Prof. Andrea Rocchi è stato nominato Presidente del CREA per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione e la successiva riunione di insediamento in data 11 aprile 2024, giusto verbale n. 1/2024;
- VISTO** il decreto presidenziale CREA prot. n. 0094867 del 30 ottobre 2024 con il quale la dott.ssa Maria Chiara Zaganelli è stata nominata Direttore Generale del CREA;
- VISTO** il decreto del Direttore Generale CREA prot. n. 0024805 del 18 marzo 2022 riguardante le disposizioni per la valorizzazione dei risultati delle ricerche del CREA e la relativa nota di trasmissione UDG5 prot. n. 0026193 del 23 marzo 2022;
- VISTO** l'art. 3, lettera i) dello Statuto del CREA, in applicazione del quale l'Ente promuove, come attività istituzionale, processi di innovazione e trasferimento tecnologico anche in collaborazione con le Regioni, le Amministrazioni locali ed il tessuto produttivo;
- VISTO** l'art. 8, lettera f) del *Regolamento di Organizzazione e Funzionamento*, sopra indicato, che affida ai Direttori dei Centri di ricerca CREA il compito di gestire le procedure relative ai titoli di proprietà intellettuale, di trasferimento tecnologico e di stipula dei relativi contratti secondo le disposizioni dettate da apposito *Regolamento sulla Proprietà Intellettuale*;
- VISTO** l'art. 13, lettera i) del *Regolamento di Organizzazione e Funzionamento*, sopra indicato, che indica tra i compiti del Direttore Generale CREA la stipula, in nome e per conto dell'Ente, di convenzioni, accordi e contratti, attivi e passivi, in attuazione delle decisioni adottate dagli Organi dell'Ente o di disposizioni interne;
- PRESO ATTO** che presso la sede di Bologna del CREA-CI sono state costituite e sono mantenute in purezza le seguenti varietà di canapa industriale:

DENOMINAZIONE VARIETALE	CODICE SIAN	D.M. ISCRIZIONE NEL REGISTRO VARIETALE MASAF	PRIVATIVA CPVO
Asso	7973	05/04/2016 (n. 7887)	66014
Carmagnola	6604	26/02/2021 (n. 96059)	===
Carmaleonte	16305	05/04/2016 (n. 7887)	38749
Codimono	7977	05/04/2016 (n. 7887)	===
CS	6606	26/02/2021 (n. 96059)	===
Eletta Campana	16306	05/04/2016 (n. 7887)	===
Fibranova	6605	26/02/2021 (n. 96059)	===
Fibrante	16758	10/04/2017 (n. 11782)	66013

iscritte nel Registro delle varietà di specie agrarie del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e che per n. 3 di esse ('Asso', 'Carmaleonte' e 'Fibrante') il CREA è unico titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali CPVO;

- CONSIDERATO** che il CREA intende concedere a Ditte sementiere operanti nel settore specifico della filiera della canapa industriale, licenze non esclusive per la riproduzione sementiera, ai fini della commercializzazione in tutti i Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD (gruppo "*Crucifers and other oil or fibre species*"), per le varietà di canapa industriale 'Asso', 'Carmagnola', 'Carmaleonte', 'Codimono', 'CS', 'Eletta Campana', 'Fibranova' e 'Fibrante';
- VISTO** il decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici*" ed in particolare l'art. 13, comma 2, che ne stabilisce l'ambito di applicazione escludendo i contratti attivi, fatto salvo il rispetto dei principi generali di risultato, fiducia ed accesso al mercato richiamati dagli artt. 1, 2 e 3 del medesimo decreto, di cui occorre tenere conto nelle relative procedure;
- VISTO** l'Avviso pubblico (prot. CREA n. 0017455 – 13 marzo 2026) finalizzato ad acquisire manifestazioni d'interesse per varietà di canapa industriale CREA, pubblicato sul portale web istituzionale CREA, in data 16 marzo 2026, avente per oggetto l'individuazione di contraenti a cui affidarne la riproduzione sementiera ai fini della commercializzazione;
- VISTA** la determina direttoriale CREA-CI (prot. CREA n. 0026839 – 20 aprile 2026) di presa d'atto del verbale dei lavori della Commissione Tecnica di valutazione delle manifestazioni d'interesse pervenute, finalizzate all'assegnazione di contratti di licenza non esclusiva per la riproduzione sementiera, ai fini della commercializzazione, di varietà di canapa industriale di costituzione CREA ed individuazione della ditta DIMENSIONE CANAPA di Scamuzzi Ivano quale soggetto licenziatario, fatto salvo l'esito della verifica contabile, di cui al punto m) dell'Avviso pubblico prot. CREA n. 0017455 – 13 marzo 2026;
- RITENUTO** di dover procedere alla stipula del contratto di licenza non esclusiva per la riproduzione sementiera, ai fini della commercializzazione, di varietà di canapa industriale di costituzione CREA, con la ditta DIMENSIONE CANAPA di Scamuzzi Ivano

DETERMINA

per quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e ne rappresentano la logica e conseguenti motivazioni conformemente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa

Art. 1

Di considerare idonea, all'esito della verifica contabile, di cui al punto m) dell'Avviso pubblico prot. CREA n. 0017455 – 13 marzo 2026, la Ditta di seguito indicata:

DIMENSIONE CANAPA DI SCAMUZZI IVANO (Lu e Cuccaro Monferrato, AL)

autorizzando la stipula del contratto di licenza non esclusiva per la riproduzione, ai fini della commercializzazione, in tutti i Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD (gruppo "*Crucifers and other oil or fibre species*"), come di seguito:

- la riproduzione sementiera delle varietà 'Carmagnola', 'Codimono', 'CS', 'Eletta Campana' e 'Fibranova' è autorizzata nel solo territorio italiano;
- la riproduzione sementiera delle varietà 'Asso', 'Carmaleonte' e 'Fibrante' è autorizzata nel territorio dell'Unione Europea

Art. 2

Di approvare lo schema, allegato, di "*Contratto di licenza non esclusiva per la riproduzione sementiera, ai fini della commercializzazione, di varietà di canapa industriale di costituzione CREA*".

Art. 3

Copia della presente determina direttoriale sarà trasmessa a CREA-DTS2 | Ufficio Trasferimento tecnologico, per i successivi adempimenti di competenza e della stessa verrà data adeguata pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

F.to Il Direttore f.f.
Dott.ssa Clara Fares

CONTRATTO DI LICENZA NON ESCLUSIVA PER LA RIPRODUZIONE SEMENTIERA, AI FINI DELLA COMMERCIALIZZAZIONE, DI VARIETA' DI CANAPA INDUSTRIALE DI COSTITUZIONE CREA

TRA

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA (di seguito CREA) con sede legale in via della Navicella, 2/4 – 00184 Roma (RM), Codice Fiscale 97231970589 e Partita IVA 08183101008, nella persona della dott.ssa Maria Chiara Zaganelli, nella sua qualità di Direttore Generale, nata il

E

DIMENSIONE CANAPA DI SCAMUZZI IVANO (di seguito DITTA) con sede legale in via Maria Ausiliatrice, 20 – 15037 Lu e Cuccaro Monferrato (AL), Codice Fiscale SCMVNI78T01A182D, Partita IVA 01904070065, nella persona del sig. Ivano Scamuzzi, nella sua qualità di titolare e legale rappresentante, nato ad il

PREMESSO CHE

- il CREA, istituito dal D.Lgs. n. 454/1999, modificato dall'art. 1, comma 381, della L. n. 190/2014, persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei Centri di ricerca in cui è articolato, come previsto dall'art. 1, comma 4 del proprio Statuto, approvato, con decreto interministeriale n. 0007439 – 09/01/2024, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
- il CREA promuove come attività istituzionale, ai sensi dell'art. 3, lettera i) del proprio Statuto, processi di innovazione e trasferimento tecnologico anche in collaborazione con le Regioni, le Amministrazioni locali ed il tessuto produttivo;
- il CREA intende assicurare alle varietà sviluppate presso le proprie strutture scientifiche, un'ampia diffusione anche nell'ambito del processo di trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;
- presso la sede di Bologna del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali (CREA-CI) sono mantenute in purezza le varietà di canapa industriale di cui alla tabella successiva:

DENOMINAZIONE VARIETALE	CODICE SIAN	D.M. ISCRIZIONE NEL REGISTRO VARIETALE MASAF	PRIVATIVA CPVO
Asso	7973	05/04/2016 (n. 7887)	66014
Carmagnola	6604	26/02/2021 (n. 96059)	===
Carmaleonte	16305	05/04/2016 (n. 7887)	38749
Codimono	7977	05/04/2016 (n. 7887)	===
CS	6606	26/02/2021 (n. 96059)	===
Eletta Campana	16306	05/04/2016 (n. 7887)	===
Fibranova	6605	26/02/2021 (n. 96059)	===
Fibrante	16758	10/04/2017 (n. 11782)	66013

- il CREA, per il tramite del CREA-CI, ha inteso acquisire con Avviso pubblico (prot. n. 0017455 – 13/03/2026), reso di evidenza mediante pubblicazione sul proprio portale web istituzionale in data 16/03/2026, manifestazioni di interesse da parte di Aziende/Ditte/ATI finalizzate alla stipula di contratti di licenza non esclusiva di riproduzione, ai fini della loro commercializzazione in tutti i Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD (gruppo “*Crucifers and other oil or fibre species*”), delle varietà di canapa industriale ‘Asso’, ‘Carmagnola’, ‘Carmaleonte’, ‘Codimono’, ‘CS’, ‘Eletta Campana’, ‘Fibranova’ e ‘Fibrante’;
- la DITTA, in risposta all'Avviso citato, ha manifestato interesse (prot. 0021099 – 26/03/2026) ad ottenere un contratto di licenza non esclusiva di riproduzione, ai fini della loro commercializzazione in tutti i Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD (gruppo “*Crucifers and other oil or fibre species*”), delle varietà di canapa industriale ‘Asso’, ‘Carmagnola’, ‘Carmaleonte’, ‘Codimono’, ‘CS’, ‘Eletta Campana’, ‘Fibranova’ e ‘Fibrante’;

- il Direttore CREA-CI con determina direttoriale prot. n. 0051602 – 21/07/2026, ha individuato la DITTA quale soggetto cui affidare la licenza non esclusiva di riproduzione delle varietà di canapa industriale 'Asso', 'Carmagnola', 'Carmaleonte', 'Codimono', 'CS', 'Eletta Campana', 'Fibranova' e 'Fibrante', ai fini della loro commercializzazione in tutti i Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD (gruppo "*Crucifers and other oil or fibre species*");
- le Parti intendono con il presente contratto definire i termini e le condizioni per la concessione, in forma non esclusiva, del diritto di riprodurre, ai fini della commercializzazione, le varietà di canapa industriale 'Asso', 'Carmagnola', 'Carmaleonte', 'Codimono', 'CS', 'Eletta Campana', 'Fibranova' e 'Fibrante'

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse del presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e devono intendersi vincolanti per le Parti in ragione degli specifici obblighi e diritti che in capo alle stesse ne conseguono.

Art. 2 - Oggetto del contratto e territorio

Il CREA concede alla DITTA, che accetta, una licenza non esclusiva per la riproduzione sementiera e la valorizzazione commerciale delle varietà di canapa industriale 'Asso', 'Carmagnola', 'Carmaleonte', 'Codimono', 'CS', 'Eletta Campana', 'Fibranova' e 'Fibrante', alle condizioni di seguito riportate:

- a) la riproduzione sementiera delle varietà 'Carmagnola', 'Codimono', 'CS', 'Eletta Campana' e 'Fibranova' è autorizzata nel solo territorio italiano;
- b) la riproduzione sementiera delle varietà 'Asso', 'Carmaleonte' e 'Fibrante' è autorizzata nel territorio dell'Unione Europea;
- c) la commercializzazione è ammessa in tutti i Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD (gruppo "*Crucifers and other oil or fibre species*"), distribuendo sul mercato, al di fuori dei territori di riproduzione autorizzati, di cui ai precedenti punti elenco a) e b), esclusivamente semente ufficialmente certificata di ultima categoria ammessa nel Paese di esportazione;
- d) potranno essere prodotte le categorie di sementi Pre-base, Base e Certificato e le stesse potranno essere commercializzate fatto salvo quanto indicato al precedente punto elenco c)

Nel caso in cui la DITTA, per la migliore diffusione e valorizzazione commerciale delle varietà, ravvisasse la necessità di realizzare la riproduzione sementiera in ambiti territoriali diversi da quelli autorizzati ne farà richiesta al CREA, il quale si riserva di autorizzare o meno tale attività con un distinto accordo che diventerà parte integrante del presente contratto.

La DITTA distribuirà sul mercato extra-UE esclusivamente seme di categoria Certificato di ultima riproduzione ammessa nel Paese di esportazione e l'eventuale diffusione commerciale in Paesi non aderenti agli schemi di certificazione sementiera OECD (gruppo "*Crucifers and other oil or fibre species*") dovrà essere richiesta al CREA il quale si riserva di autorizzarla o meno, e comunque i corrispettivi/royalties, in entrambi i casi, coincideranno con quelli indicati al successivo art. 6.

Qualora, durante il periodo di vigenza contrattuale, i titoli di privativa CPVO attivi sulle varietà 'Asso', 'Carmaleonte' e 'Fibrante' giungessero a naturale scadenza o fossero abbandonati dal CREA, l'attività di riproduzione sementiera sarà consentita esclusivamente in territorio italiano con possibilità di commercializzazione nei Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD (gruppo "*Crucifers and other oil or fibre species*"), con l'obbligo di distribuire sul mercato, al di fuori di detto territorio di riproduzione, esclusivamente semente ufficialmente certificata di ultima categoria ammessa nel Paese di esportazione.

Art. 3 - Accordi di riproduzione sementiera

Non sono ammesse sub-licenze nell'ambito del presente contratto, ma la DITTA potrà avvalersi anche di altre aziende/società con le quali potrà sottoscrivere accordi di riproduzione sementiera, che:

- saranno circoscritti ai territori di cui ai punti elenco a) e b) del precedente art. 2;
- dovranno rispettare i diritti nascenti del presente contratto in favore del CREA, richiamando il contratto principale e lo stato di costituente della varietà al CREA;

- avranno termine contestualmente alla scadenza o alla cessazione a qualsiasi titolo del presente contratto

Le aziende/società che sottoscriveranno accordi di riproduzione sementiera con la DITTA effettueranno la loro attività sotto la responsabilità della stessa; esse, potranno effettuare esclusivamente tale attività di produzione di semente certificata, ma non potranno effettuare alcuna commercializzazione.

La DITTA, entro il mese di dicembre di ogni anno, dovrà comunicare al CREA, l'elenco aggiornato di tutte le attività di riproduzione sementiera effettuate, contestualmente a:

- destinazione e quantitativi allocati;
- nominativi delle aziende/società con cui sono stati stipulati accordi di riproduzione sementiera

La DITTA, pena la risoluzione del rapporto, non può cedere il presente contratto a terzi.

Art. 4 - Costitutore e responsabilità del mantenimento in purezza

La DITTA riconosce il CREA-CI quale costitutore e responsabile del mantenimento in purezza delle varietà di canapa industriale 'Asso', 'Carmagnola', 'Carmaleonte', 'Codimono', 'CS', 'Eletta Campana', 'Fibranova' e 'Fibrante' ed assume, con il presente contratto, la piena responsabilità della diffusione ai fini della loro valorizzazione commerciale e si impegna a realizzarne la riproduzione nel pieno rispetto della normativa sementiera e fitosanitaria che ne disciplina la certificazione nel territorio contrattuale.

Il CREA, o soggetti da esso delegati, hanno la facoltà dietro semplice richiesta ed a loro spese, di verificare la purezza genetica e l'adeguatezza degli schemi di riproduzione sementiera adottati dalla DITTA o suoi partners riproduttori.

Art. 5 - Durata del contratto

Il presente contratto decorre dalla data di ultima sottoscrizione e avrà **durata di anni 20 (venti)** ed a scadenza non potrà essere rinnovato.

Art. 6 - Gestione finanziaria, corrispettivi e royalties

La DITTA, come disposto nell'Avviso pubblico (prot. n. 0017455 – 13/03/2026):

- a) ha versato, con bonifico bancario disposto in data 28/04/2026, un corrispettivo *una tantum (entry fee)* per l'acquisizione dei diritti di riproduzione sementiera non esclusiva, ai fini della commercializzazione, di € ,00 (cinquecento/00 euro) per singola varietà, pari ad un totale complessivo di € (), avendo manifestato interesse per le varietà di canapa industriale 'Asso', 'Carmagnola', 'Carmaleonte', 'Codimono', 'CS', 'Eletta Campana', 'Fibranova' e 'Fibrante';
- b) si impegna a versare un corrispettivo fisso annuo (*fixed annual fee*) di € () + IVA, per ognuna delle varietà di cui al precedente punto elenco a), con decorrenza dalla campagna di vendita 2030, indipendentemente da qualsivoglia evento perturbativo dell'andamento della produzione sementiera ufficiale e del mercato, qualora l'ammontare dei corrispettivi/royalties variabili, calcolati sulla globalità delle sementi annualmente certificate e vendute, fosse inferiore

La DITTA presenterà direttamente ed a proprie spese, fermo restando la titolarità dei diritti in capo al CREA, tutte le eventuali domande di ulteriori iscrizioni nei Registri varietali di Paesi extra-UE, oggetto dell'attività di commercializzazione, nonché di ogni altra eventuale forma di tutela possibile negli stessi Paesi, avendo cura di far pervenire al CREA la documentazione da sottoporre alla firma del proprio legale rappresentante e di comunicare annualmente lo stato di avanzamento delle procedure in corso.

La DITTA invierà ogni anno al CREA, o a soggetti da esso delegati, al termine della campagna di vendita, e al più tardi entro il mese di agosto, una dichiarazione unica relativa:

- ai volumi di sementi certificate complessivamente venduti;
- alle scorte in giacenza, in proprio possesso o di eventuali soggetti affidatari dell'attività di riproduzione sementiera mediante specifici accordi, relativamente a quantitativi invenduti di sementi certificate con indicazione delle singole categorie. I quantitativi invenduti di seme certificato dovranno essere constatati a mezzo verbale ufficiale di giacenza che sarà richiesto dalla DITTA all'Ente preposto in Italia o ad altri Enti preposti a tale attività in altri Paesi ed inoltrato al CREA o a soggetto da esso delegato

In caso di smaltimento (discarica, etc) o vendita per altri usi (panelli/mangimi/alimentazione zootecnica, altro) del prodotto in giacenza, la DITTA dovrà produrre dichiarazione attestante l'avvenuto smaltimento o cambio di destinazione del prodotto sementiero.

A seguito di fatturazione da parte del CREA, o da soggetti da esso delegati, la DITTA si impegna a versare, a partire dalla campagna di vendita 2026, i corrispettivi/royalties come indicati nella tabella sottostante:

Categoria certificazione sementiera	Corrispettivi/royalties (calcolo come % sul fatturato annuo di vendita)		
	Fascia 1 (fatturato) (≤ ad 1 t/anno)	Fascia 2 (fatturato) (>1 t ed ≤5 t/anno)	Fascia 3 (fatturato) (>5 t/anno)
PRE-BASE, BASE			
CERTIFICATO			
Le sopraindicate categorie %, utilizzate per il calcolo dei corrispettivi/royalties, devono essere applicate secondo il metodo progressivo. Pertanto, il fatturato complessivo, a base del calcolo dei corrispettivi/royalties, viene suddiviso nelle diverse fasce sopraindicate (qualora ne sussistano le condizioni), ognuna delle quali sarà soggetta all'aliquota % di essa specifica, significando che solo alla parte di fatturato eccedente quello della categoria precedente verrà applicata la % inferiore.			

I corrispettivi/royalties da corrispondere sono da intendersi IVA esclusa e sono relativi al volume dei quantitativi certificati e venduti, al netto delle giacenze così come documentate dalla DITTA mediante dichiarazione che dovrà pervenire entro il mese di agosto di ogni anno solare.

I corrispettivi/royalties verranno rivalutati a partire dal 5° anno di applicazione del presente contratto, ed ogni 5 anni, in misura non inferiore al tasso di inflazione medio ISTAT del quinquennio precedente. La rinegoziazione dovrà avvenire in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e diverrà parte integrante del contratto.

Il CREA monitorerà l'andamento del rispetto delle condizioni contrattuali previste e dei termini di pagamento stabiliti riservandosi, in caso di inadempienze, di attuare la risoluzione unilaterale anticipata del presente contratto.

La DITTA si impegna ad effettuare i pagamenti, qualora essi non avvengano tramite altri soggetti delegati dal CREA, entro 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture, ed il corrispettivo dovrà essere versato sul conto corrente bancario IT19S0100503382000000218660 intestato a "CREA-Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria".

La DITTA conserverà per un periodo di dieci anni la documentazione attinente alla produzione e alla vendita delle sementi certificate, permettendo al CREA, o ad altri soggetti da esso delegati, di esaminare e verificare, a richiesta, tale documentazione, offrendo ogni assistenza necessaria in tale attività di verifica.

Art. 7 - Implementazione della filiera di produzione di sementi certificate

Il CREA-CI, così come previsto al punto d) del relativo Avviso pubblico di manifestazione di interesse, constatato l'avvenuto pagamento del corrispettivo *una tantum* (*entry fee*) per l'acquisizione dei diritti di riproduzione sementiera non esclusiva ai fini della commercializzazione, ha fornito alla Ditta un quantitativo di kg 30 (categoria PB5G) per ognuna delle varietà di canapa industriale 'Asso', 'Carmagnola', 'Carmaleonte', 'Codimono', 'CS', 'Eletta Campana', 'Fibranova' e 'Fibrante'.

Il CREA-CI, salvo cause di forza maggiore, si impegna a fornire a partire dal 2028, un quantitativo di materiale tecnico da semina la cui quantità la DITTA dovrà definire e richiedere per iscritto entro il mese di gennaio dell'anno precedente. Tali forniture da parte del CREA-CI non potranno essere superiori ai 50 kg/varietà ed il prezzo è fissato in € 50,00/kg.

Il CREA-CI, quale soggetto responsabile del mantenimento in purezza delle varietà, rilascerà le autorizzazioni di cui all'art. 38 (*Coltivazioni antecedenti la categoria di base e conservazione in purezza*) del D.Lgs. n. 20/2021 valutandone, di volta in volta, l'opportunità e l'adeguatezza.

La DITTA si riserva di richiedere al CREA-CI, quale soggetto responsabile del mantenimento in purezza delle varietà, l'eventuale rilascio di autorizzazioni/nulla osta al declassamento/requisiti ridotti/cartellinatura che si rendessero necessari in funzione della diffusione commerciale.

La DITTA per tutta la durata del presente contratto si farà carico delle procedure di certificazione sementiera, anche mediante ditte specializzate da essa incaricate, nonché delle relative incombenze di natura fitosanitaria nell'intero territorio contrattuale.

La DITTA, con la stipula del presente contratto si impegna:

- a destinare, prioritariamente, un'adeguata quota di semente certificata alla commercializzazione sul territorio italiano, sulla base delle esigenze del mercato nazionale;
- a commercializzare esclusivamente sementi certificate;
- a realizzare l'attività di riproduzione sementiera nel pieno rispetto della normativa sementiera e fitosanitaria che ne disciplina la certificazione nel territorio contrattuale

Art. 8 - Diritto di ispezione ed obblighi in ordine alla divulgazione

La DITTA si obbliga a tenere una ordinata contabilità in quanto il CREA, in qualsiasi momento, potrà richiedere le quantità di sementi certificate commercializzate e, nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679, meglio conosciuto con l'acronimo GDPR (*General Data Protection Regulation*), il nominativo di ciascun acquirente ed ogni altro occorrente (e.g. eventuali giacenze) per la tutela dei diritti del licenziante.

La DITTA, con il presente contratto, autorizza il CREA, o soggetti da esso delegati, a reperire ogni informazione pertinente relativa al controllo e alla certificazione sementiera delle varietà. Tali autorizzazioni dovranno essere assicurate anche per quanto riguarda i partners riproduttori.

La DITTA si impegna ad utilizzare la denominazione delle varietà di canapa industriale 'Asso', 'Carmagnola', 'Carmaleonte', 'Codimono', 'CS', 'Eletta Campana', 'Fibranova' e 'Fibrante', in modo corretto e non lesivo dell'immagine del CREA.

Art. 9 - Mutazioni

Qualsiasi mutazione delle varietà di canapa industriale 'Asso', 'Carmagnola', 'Carmaleonte', 'Codimono', 'CS', 'Eletta Campana', 'Fibranova' e 'Fibrante' individuata dalla DITTA dovrà essere immediatamente segnalata al CREA. Il materiale vegetale di ciascuna mutazione individuata dalla DITTA dovrà essere fornito gratuitamente al CREA al fine di avviare i necessari controlli genetici. Per tale motivo la DITTA si asterrà dal riprodurre la mutazione individuata e resta inteso che essa è di proprietà CREA.

Nel caso in cui la mutazione sia talmente diversa dalla varietà originale da costituire una candidata nuova cultivar, la DITTA, qualora partecipi al processo di selezione e validazione agronomica, potrà esercitare il diritto di opzione sull'eventuale contratto di licenza per il quale il CREA si riserva di definire gli aspetti economici, per riprodurre e commercializzare le sementi certificate di tale mutazione qualora ne avvenga la registrazione varietale con nuova denominazione, fermo restando i diritti patrimoniali interamente in capo al CREA.

Art. 10 - Garanzie

Le varietà di canapa industriale 'Asso', 'Carmagnola', 'Carmaleonte', 'Codimono', 'CS', 'Eletta Campana', 'Fibranova' e 'Fibrante' vengono concesse allo stato in cui si trovano e senza alcuna espressa garanzia di produttività o garanzie di altro tipo, implicite o esplicite.

Il CREA non garantisce in alcun modo che le varietà oggetto del presente contratto:

- non siano state oggetto di contraffazione da parte di terzi;
- abbiano idoneità ad un particolare uso, né la loro immunità da difetti di qualsivoglia natura

La DITTA prende atto e accetta che l'eventuale presenza sul mercato di sementi delle medesime varietà, prodotte e commercializzate da soggetti terzi non autorizzati ai sensi del presente contratto di licenza, non costituisce inadempimento contrattuale da parte del CREA, anche in considerazione del fatto che, allo stato attuale, il sistema di certificazione ufficiale delle sementi, disciplinato dalla normativa vigente, opera indipendentemente dalla verifica della titolarità dei diritti di proprietà industriale sulla varietà e ciò non costituisce, pertanto, elemento idoneo a comprovare la legittimazione alla produzione e commercializzazione di sementi ufficialmente certificate da parte di terzi.

Resta in ogni caso fermo che il CREA, in qualità di titolare delle privative comunitarie CPVO per le varietà 'Asso', 'Carmaleonte' e 'Fibrante', si riserva di esercitare ogni azione, anche giudiziale, a tutela delle proprie prerogative e per la repressione di eventuali violazioni o contraffazioni delle varietà.

È in ogni caso esclusa qualsiasi responsabilità del CREA nei confronti della DITTA in relazione alla eventuale presenza sul mercato di sementi certificate ottenute da soggetti non autorizzati.

Art. 11 - Clausola di manleva

Il CREA non sarà responsabile per eventuali danni, richieste di risarcimento e/o pretesa che dovessero essere avanzate da terzi nei suoi confronti, conseguentemente alla violazione di anche uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto.

Art. 12 - Contraffazioni della privativa

Con la stipula del presente contratto, la DITTA si impegna a collaborare con il CREA al fine di contrastare eventuali attività di contraffazione nonché ad intraprendere ogni ragionevole azione volta a prevenirle.

Qualora la DITTA venga a conoscenza di possibili contraffazioni o usi non autorizzati delle varietà dovrà darne immediata comunicazione per iscritto al CREA.

In caso di presunta contraffazione o usi non autorizzati, che siano supportati da elementi concreti, il CREA avrà facoltà di intraprendere azioni legali nei confronti di eventuali soggetti autori delle dette contraffazioni o usi non autorizzati.

Qualora il CREA decida di iniziare un'azione legale in rapporto ad una contraffazione o usi non autorizzati, la DITTA potrà intervenire nel corso del giudizio, secondo le regole previste dal vigente Codice Civile.

Qualora invece, il CREA decida di non intraprendere un'azione legale in rapporto ad una contraffazione o usi non autorizzati, la DITTA potrà intraprendere l'azione per conto proprio, a tutela dei propri diritti, fatto salvo il diritto del CREA di intervenire nel contenzioso in ogni momento, secondo le regole previste dal vigente Codice Civile.

Art. 13 - Risoluzione del contratto e divieto di cessione

Il CREA si riserva di risolvere il presente contratto qualora anche una sola clausola non venga rispettata dalla DITTA.

Il presente contratto sarà inoltre risolto, con decorrenza immediata, qualora la DITTA si trovi in uno stato di perdurante insolvenza rispetto agli obblighi economici derivanti dalla sua applicazione e le varietà saranno restituite secondo le indicazioni di cui al successivo art. 15.

La DITTA, pena la risoluzione del presente contratto, non può cedere in tutto o in parte i diritti e gli obblighi derivanti da esso se non nei limiti di cui all'art. 3.

Art. 14 - Inadempimenti

Nell'ipotesi di inadempimento la DITTA dovrà provvedere entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, trasmessa da CREA a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), a sanare tale inadempienza. Trascorso detto termine il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 Codice Civile e le varietà restituite secondo le previsioni di cui al successivo art. 15.

Art. 15 - Restituzione delle varietà

Al termine del presente contratto, per qualsivoglia motivo, le Parti concordano fin d'ora che le varietà di canapa industriale 'Asso', 'Carmagnola', 'Carmaleonte', 'Codimono', 'CS', 'Eletta Campana', 'Fibranova' e 'Fibrante' ritornino nella completa disponibilità del CREA e la DITTA, con effetto immediato, non potrà avviare ulteriori riproduzioni di alcuna categoria di sementi certificate.

La DITTA potrà procedere alla vendita del seme certificato o da certificare, in proprio possesso, entro il mese di giugno successivo all'ultima campagna ufficiale di certificazione, con obbligo di pagamento dei corrispettivi/royalties dovuti e decorso tale termine la DITTA dovrà comunicare l'eventuale presenza di scorte, in proprio possesso, comprovate da specifico verbale che dovrà richiedere all'Ente preposto in Italia o ad altri Enti preposti a tale attività in altri Paesi. Oltre tale periodo, la semente certificata o da certificare invenduta andrà smaltita (discarica, etc) o venduta per altri usi (panelli/mangimi/alimentazione zootecnica, altro) e la DITTA, entro i successivi 30 giorni, dovrà darne comunicazione al CREA, o a soggetto da esso delegato, dell'avvenuto smaltimento o cambio di destinazione del prodotto sementiero.

In mancanza della documentazione di smaltimento o vendita ad altri usi della semente certificata o da certificare invenduta nei termini stabiliti, il CREA si riserva di tutelare i propri diritti nonché i danni subiti e subendi nelle opportune sedi.

Art. 16 - Diritto di recesso

Ciascuna Parte può recedere dal presente contratto per giustificati motivi, con raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), con almeno 6 mesi di preavviso, da cui emergano i predetti giustificati motivi.

Qualora tale diritto fosse esercitato dalla DITTA, questa sarà comunque tenuta a provvedere al pagamento degli importi dovuti al CREA, maturati fino al recesso dal presente contratto, nonché di quelli relativi alle attività di vendita di semente certificata entro il mese di giugno successivo all'ultima campagna ufficiale di certificazione.

La DITTA può rinunciare alla gestione e conseguentemente alla valorizzazione commerciale di una o più delle varietà oggetto del presente contratto per giustificati motivi di natura tecnica e/o commerciale, che dovranno essere tempestivamente comunicati mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata

(PEC), ed il CREA, valutate le giustificazioni addotte, potrà formalizzare tale rinuncia.

In ogni caso la rinuncia esercitata dalla DITTA non comporterà l'automatica risoluzione del presente contratto, che resterà pienamente valido ed efficace per tutte le restanti varietà, alle condizioni ed obblighi originariamente pattuiti.

Nel caso di comunicazione di recesso dal contratto da parte della DITTA, questa dovrà pervenire a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), ed il CREA non rilascerà alcuna successiva nuova autorizzazione di cui all'art. 38 - D.Lgs. n. 20/2021 e le varietà torneranno nella piena disponibilità del CREA secondo le modalità previste dall'art. 15.

Qualora tale diritto fosse esercitato dal CREA, il presente contratto è da intendersi risolto.

Art. 17 - Oneri fiscali

Le Parti convengono che il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 40, comma 1 - D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico del richiedente.

Il presente contratto, in base alla normativa vigente, è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). L'imposta di bollo, assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Ufficio Gestione Tributi), verrà sostenuta dal CREA.

Art. 18 - Norme applicabili e controversie

Ogni controversia nascente da o comunque connessa con quanto previsto nel presente contratto, ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, qualunque controversia relativa all'esistenza, la validità, l'interpretazione e l'efficacia dello stesso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 19 - Comunicazioni

Il CREA, nella persona del Direttore Generale, relativamente al presente contratto, dà mandato per la sua esecuzione (a titolo esemplificativo e non esaustivo per il monitoraggio, la gestione, la riscossione dei corrispettivi/royalties, la verifica delle condizioni tecniche e quant'altro necessario) al Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali.

Per qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto, si stabiliscono i seguenti riferimenti:

Per il CREA

CREA-Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali (CREA-CI)

Via di Corticella, 133
40128 BOLOGNA (BO)
Tel: +39-051-6316811
E-mail:

Per la DITTA

DIMENSIONE CANAPA di Scamuzzi Ivano

Via Maria Ausiliatrice, 20
15037 LU E CUCCARO MONFERRATO (AL)
Tel: +39-3281397437
E-mail:

Sarà cura di ciascuna delle Parti comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra riportati.

Art. 20 - Disposizioni generali

Qualsiasi comunicazione, modifica, rinuncia di facoltà e/o diritti previsti nel presente contratto, sarà efficace solo se concordata tra le Parti e trasmessa a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC). Tutte le comunicazioni saranno inviate agli indirizzi indicati al precedente art. 19 del presente contratto.

Il presente contratto, redatto in lingua italiana, si intende interamente compreso e accettato dalle Parti. Qualsiasi termine, condizione o garanzia diversi da quelli contenuti nel presente contratto, per essere validi dovranno essere redatti per iscritto ed essere firmati congiuntamente.

Qualora qualsiasi clausola del presente contratto dovesse essere ritenuta invalida e/o non eseguibile, tale vizio non comporterà l'invalidità delle restanti clausole contrattuali che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia, a condizione che la clausola viziata non sia essenziale per la sussistenza stessa del contratto e le Parti espressamente rinunciano ad ogni pretesa per eventuali danni che possano verificarsi come risultato di un tale vizio.

=====

Il presente contratto, costituito complessivamente da n. 8 pagine, n. 8 premesse, n. 20 articoli viene sottoscritto dalle Parti esclusivamente in forma digitale ai sensi della normativa vigente e trasmesso tramite posta elettronica certificata (PEC).

=====

CREA

Il Direttore Generale
(Maria Grazia Zaganelli)

DITTA

Il legale rappresentante
(Ivano Scamuzzi)